

**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI MARANO VICENTINO, SANTORSO, SARCEDO E ZUGLIANO**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di LUGLIO tra  
il Comune di MARANO VICENTINO (VI) c.f. 00267100246, legalmente  
rappresentato dal Sindaco Marco Guzzonato  
Il Comune di SANTORSO (VI) c.f. 00280750241, legalmente rappresentato dal  
Sindaco Giorgio Baù,  
Il Comune di SARCEDO (VI) c.f. 00266420249, legalmente rappresentato dal  
Sindaco Miria Fattambrini,  
Il Comune di ZUGLIANO (VI) c.f. 00236130241, legalmente rappresentato dal Vice  
Sindaco Silvia Bozzetto,  
si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

che l'Amministrazione comunale di Marano Vicentino (VI) con delibera di C.C. n. 45 del 29/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Santorso (VI) con delibera di C. C. n. 36 del 22/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Sarcedo (VI) con delibera di C. C. n. 26 del 29/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Zugliano (VI) con delibera di C. C. n. 27 del 25/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

si stipula quanto segue:

**ART.1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di MARANO VICENTINO, SANTORSO, SARCEDO e ZUGLIANO, tutti in provincia di Vicenza, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di MARANO VICENTINO (VI) assume la veste di Comune capo convenzione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

**ART.4 - MODALITÀ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i quattro Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei singoli Enti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale le funzioni vicarie saranno svolte dal Vicesegretario, se presente, che viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, oppure da altro Segretario Comunale, nel rispetto dei limiti e delle procedure dettate dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Il Vicesegretario dovrà

essere soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Il Segretario Comunale esercita l'attività di sua competenza presso i Comuni convenzionati con potere di iniziativa, autonomia organizzativa e responsabilità di risultato.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, inoltre, singolarmente assegnare al Segretario qualsiasi altro incarico previsto dall'ordinamento.

#### **ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione adoterà i provvedimenti in materia di trattamento giuridico, erogherà le intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e recupererà, con cadenza trimestrale, le spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, ivi compresa la maggiorazione dell'indennità di posizione ex art. 41, comma 5, del CCNL 16/05/2001, oltre ad ogni eventuale previsione futura derivante dal CCNL, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Marano Vicentino: 39,0% pari a 14 ore;
- Comune di Santorso: 22,3 % pari a 8 ore;
- Comune di Sarcedo: 19,4 % pari a 7 ore;
- Comune di Zugliano: 19,4 % pari a 7 ore.

Ulteriori emolumenti di spettanza di ciascun ente, quali compensi correlati alle funzioni aggiuntive, tra cui quelle dell'art. 97, comma, 4 lett. d) del TUEL n. 267/2000, la maggiorazione dell'indennità di posizione (art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001), diritti di rogito se ed in quanto dovuti, e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati comunque, per partita di giro, attraverso il Comune capo convenzione.

In base alla normativa vigente ed alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro al Segretario comunale compete il rimborso delle spese di viaggio in relazione agli accessi alle rispettive sedi solamente in caso di spostamento da una sede ad un'altra nella medesima giornata lavorativa, in tali casi la spesa sarà a carico della sede dell'ultima destinazione.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, e comunque, ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate; saranno invece pagate dal Comune capo convenzione, e poi ripartite secondo le precedenti percentuali, le spese relative alla partecipazione del Segretario comunale a convegni, giornate di studio, corsi di aggiornamento professionale e relativi rimborsi. Il segretario ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art 45 del CCNL 16/05/2001".

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione è valida fino al **30.09.2027** a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

#### **ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente segreteria convenzionata è classificata in classe II (popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale e non necessita pertanto di riclassificazione.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Venezia, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Marano Vicentino, Marzo Guzzonato (firmato digitalmente)

Comune di Santorso, Giorgio Baù (firmato digitalmente)

Comune di Sarcedo, Miria Fattambrini (firmato digitalmente)

Comune di Zugliano, per conto di Sandro Maculan, il vicesindaco Silvia Bozzetto (firmato digitalmente)